



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
EX PQA IV

(G.U. n. 10 del 14 gennaio 2015)

Prot. n. 92671

**Decreto 22 dicembre 2014 concernente la modifica del disciplinare di produzione della
Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre di Chieti”.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.M. 18.11.1995 – pubblicato nella G.U. n. 283 del 4.12.1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre di Chieti” ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre di Chieti”, così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il D.M. 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;

VISTA la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 6 disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini "Terre di Chieti", al fine di meglio descrivere i riferimenti al colore per la tipologia "Pinot grigio", presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

CONSIDERATO che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Terre di Chieti", così come approvato con il citato D.M. 30.11.2011, da ultimo aggiornato con il DM 07.03.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Al disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "Terre di Chieti", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il D.M. 7.03.2014 richiamati in premessa, è modificato con il testo riportato in allegato.
2. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "Terre di Chieti", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP – e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 22/12/2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini IGP “Terre di Chieti”

All'articolo 6, le caratteristiche della tipologia “Pinot grigio”, sono sostituite dal seguente testo:

“ “Terre di Chieti” Pinot grigio

- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l. ”